

senza alcuna motivazione – il Comune ha istituito, tra le altre, il divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio Sole e nel parcheggio Gabbiano. Nell'ordinanza si legge esclusivamente che alla base della limitazione vi sono esigenze di tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale.

In spregio agli obblighi di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nell'ordinanza n. 173/2011 non si legge null'altro a fondamento del divieto imposto.

Una lacuna incolmabile alla quale il Comandante della Polizia municipale ha tentato di far fronte nella nota in commento nella quale si legge che: *«il divieto di sosta per autocaravan riposa sulle considerazioni costruttive: il parcheggio "Sole" è stato realizzato con betonella permeabile e il parcheggio "Gabbiano" con ghiaia stabilizzata permeabile e pertanto tali pavimentazioni non sono in grado di sopportare dei carichi di peso eccessivi senza riportare evidenti dissesti. Per tali motivi è stato istituito il divieto di sosta per alcune categorie di veicoli, tra i quali gli autocaravan».*

Peraltro, la motivazione addotta dal Comandante Dott. Lauteri è del tutto illogica. Infatti, se la criticità attiene alle caratteristiche geometriche e costruttive del parcheggio, è illogico istituire un divieto basato sulla tipologia del veicolo, anziché sulle sue dimensioni ovvero sulla sua massa.

#### 9 dicembre 2011

In risposta alla nota del Comando di Polizia municipale di Misano Adriatico prot. n. 19563 del 30.11.2011, si chiede al Comune e alla Polizia municipale: a) di fornire le relazioni tecniche del soggetto preposto alla realizzazione del parcheggio Gabbiano e dell'autorità che ha effettuato i necessari accertamenti e collaudi; b) di precisare a quale "geometria", nonché a quali "corselli di manovra... stalli di sosta...cordolature...aiuole...arredi" s'intendeva far riferimento giacché tali elementi non risultano presenti nel parcheggio Gabbiano caratterizzato da una pavimentazione a ghiaia, senza alcuna delimitazione degli stalli di sosta, senza alcuna "cordolatura", aiuola o arredo; c) di ricevere il provvedimento che ha istituito "vincoli paesaggistici e di permeabilità dei suoli" nell'area destinata al parcheggio Gabbiano.

#### 9 dicembre 2011

Si propone ricorso alla Prefettura di Rimini per l'annullamento del verbale emesso dalla Polizia municipale di Misano Adriatico a carico del camperista.

#### 11 dicembre 2011

Con nota prot. 5467, il Comandante della Polizia municipale di Misano Adriatico, Dott. Giorgio Lauteri, comunica che l'istanza di accesso del 9 novembre 2011 sarà evasa dal settore tecnico del Comune di Misano Adriatico.

#### 15 dicembre 2011

La Prefettura di Rimini riceve il ricorso proposto ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada per l'annullamento del verbale emesso dalla Polizia municipale di Misano Adriatico a carico del camperista.

#### 28 giugno 2012

Il Comandante della Polizia municipale di Misano Adriatico, intima al camperista il pagamento di 91,05 euro quale doppio della sanzione oltre alle spese di notifica.

#### 8 settembre 2012

In risposta alla nota del 28 giugno 2012, si comunica alla Polizia municipale di Misano Adriatico che il verbale è stato impugnato con ricorso al Prefetto di Rimini ricevuto già in data 15 dicembre 2011. Dunque, l'efficacia esecutiva del verbale è sospesa di diritto risultando pertanto infondata l'intimazione di pagamento. Peraltro, alla luce della nota della Polizia municipale di Misano Adriatico può presumersi la violazione dei termini previsti dall'art. 203, comma 1-bis e comma 2 del Codice della Strada. In particolare, in base al comma 1-bis il Prefetto deve trasmettere gli atti inerenti il ricorso all'organo accertatore entro 30 giorni dal ricevimento. Invece, in base al comma 2, l'organo accertatore deve trasmettere alla Prefettura le proprie controdeduzioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti del Prefetto.

#### 10 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per la revoca dell'ordinanza del Comune di Misano Adriatico n. 173 del 29.06.2011 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio Gabbiano, nel parcheggio Sole e in via del Mare.

#### 9 novembre 2012

Con nota prot. 3867/PM, la Polizia municipale di Misano Adriatico, Ufficio Verbali in persona dell'Ass. Sc. P.M. Matilde Bresciani comunica che agli atti del Comando *'non risulta mai pervenuto un ricorso al verbale in oggetto citato, pertanto il verbale verrà messo a ruolo l'anno corrente, salvo diversa comunicazione di Codesta Prefettura che legge per conoscenza'.*

#### 26 novembre 2012

In risposta alla nota della Polizia municipale di Misano Adriatico prot. n. 3867/2012 si insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del camperista essendo palese la violazione dei termini ex art. 203, comma 1-bis e comma 2 del Codice della Strada.

#### 28 novembre 2012

Con nota prot. n. 6712 del 28 novembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Misano Adriatico ad annullare l'ordinanza n. 173/2011 in quanto contraria alle norme del Codice della Strada, del regolamento di attuazione e di esecuzione e alle direttive ministeriali tra le quali la n. 31543/2007.

#### 5 dicembre 2012

Alla luce della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6712/2012, si sollecita la Prefettura di Rimini affinché venga archiviato il verbale emesso a carico del camperista per violazione del divieto di sosta istituito con ordinanza del Sindaco di Misano Adriatico n. 173/2011.

#### 9 gennaio 2013

Il camperista nostro associato comunica di aver ricevuto il provvedimento con il quale la Prefettura di Rimini ha annullato il verbale emesso a suo carico dalla Polizia municipale di Misano Adriatico per violazione del divieto di sosta istituito con ordinanza del Sindaco di Misano Adriatico n. 173/2011.